

COMUNICATO UFFICIALE

Prot. n. 283.18 del 20 giugno 2018

La Federazione Italiana Palla Tamburello,

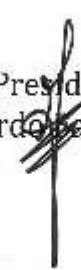
attesa la necessità di avviare la procedura per la nomina di un membro della Commissione Federale di Garanzia e di fissare i termini e le modalità di presentazione delle candidature

HA DELIBERATO

con atto n. 4 del Consiglio Federale del 20 gennaio 2018 e nella successiva riunione del 5 maggio, fissato il termine del **5 luglio 2018 ore 17:00**, la presentazione delle relative candidature, secondo il modello allegato a), che dovranno pervenire alla Segreteria Generale della Federazione, Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 Roma esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: fipt@pec.federtamburello.it

I requisiti per la nomina sono stabiliti dallo Statuto Federale art. 19 e dal Regolamento di Giustizia FIPT art. 10 che si allega b).

Il Presidente
Edoardo Sacchetti



All. a)

Al Consiglio Federale della
Federazione Italiana Palla Tamburello
Piazza Lauro De Bosis, 15
00135 Roma

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, via, n. ..., C.A.P.

CHIEDE

che il Consiglio Federale voglia esaminare la propria candidatura per la **nomina a membro della Commissione Federale di Garanzia della Giustizia Federale per la FIPT.**

Il sottoscritto dichiara:

- 1) di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto federale e del Codice di giustizia sportiva, nonché di ogni altra disposizione regolamentare riguardante gli organi di giustizia sportiva, i requisiti per la nomina e le situazioni di incompatibilità.

- 2) che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle cause ostative o di incompatibilità previsti dal Regolamento di Giustizia FIPT art. 10, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
- 3) di essere:
 - magistrato, anche a riposo della giurisdizione _____
 - professore universitario anche a riposo nella materia _____ presso l'Università di _____
 - avvocato dello Stato
 - avvocato avente il patrocinio in Cassazione dal _____

(Barrare le caselle d'interesse)

3.a) ☐ che non è stato mai condannato, ancorché con sentenza penale non definitiva

Ovvero

3.b) ☐ che è stato condannato, ancorché con sentenza penale non definitiva

4.a) ☐ che non è sottoposto e/o che non è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale;

ovvero

4.b) ☐ che è sottoposto e/o che è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale

5.a) ☐ ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs n. 165/2001, di non essere dipendente di alcuna pubblica amministrazione;

ovvero

5.b) ☐ ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs n. 165/200, di essere dipendente di pubblica amministrazione e di obbligarla a depositare entro 30 giorni dalla eventuale nomina, l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dalla amministrazione competente.

Il sottoscritto, in caso di nomina, si obbliga a comunicare senza indugio alla F.I.P.T., alla stessa Commissione di garanzia della Giustizia Sportiva, il sopravvenire di situazione di incompatibilità e/o il venir meno dei requisiti alla nomina di membro dell'organo di giustizia sportiva, nonché il sopravvenire di ogni situazione che rientrasse nelle ipotesi di cui ai punti 3.b), 4.b) e 5.b).

Lo scrivente si impegna sin d'ora alla osservanza di ogni disposizione di legge, federale e comunque dell'ordinamento sportivo, ed in particolare alla osservanza dell'obbligo di riservatezza e di quello di partecipazione alle attività di detti organi, nonché a non rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali fosse chiamato a pronunciarsi.

Lo scrivente si impegna a presentare apposita dichiarazione di accettazione della nomina.

Le dichiarazioni contenute nella presente sono state rilasciate dal sottoscritto assumendosi ogni responsabilità penale e civile in caso di mendace dichiarazione

Allega:

1) curriculum vitae;

2) scheda di sintesi, debitamente compilata.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti

**COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIPT**

SCHEDA DI SINTESI

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Luogo di residenza:

Recapiti telefonici:

Recapito fax:

Indirizzo di posta elettronica:

Codice fiscale:

REQUISITI PER LA NOMINA

A) TITOLI PROFESSIONALI

--

B) SPECIFICA COMPETENZA ED ESPERIENZA NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

--

Art. 10

Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia è istituita con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.P.T., i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.P.T., i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
 - c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.